



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Piazza Municipio 1

TEL.0324 – 65009

FAX.0324 – 65817

C.F. e P.I.V.A 00421450032

ORDINANZA N°47

IL SINDACO

VISTO le condizioni metereologiche di forte vento e la mancanza di neve al suolo;

VISTO l'art.11 comma 6 della L.R. 21/2013 il quale dispone che la distanza del bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti, anche solo potenzialmente l'innesco di incendio; in particolare è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, accendere fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motori incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio ;

VISTA la circolare 11.01.2001. n°559 del Ministero dell'Interno, recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali e simili, autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.;

CONSIDERATA l'abbondante vegetazione esistente all'interno e nelle immediate vicinanze dei centri abitati di Macugnaga;

CONSTATATO che la mancanza di neve al suolo, il clima secco ed il prolungarsi del periodo siccitoso contribuiscono a creare una situazione di potenziale pericolo di incendio su tutto il territorio comunale;

RITENUTO di tutelare la pubblica e privata incolumità adottando provvedimento di divieto accensione fuochi artificiali e simili su tutto il territorio comunale;

VISTI gli art. 7/bis e 54 del D.lgs. 18.08.2000. n°267 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24.11.1981,n°689;

VISTA la legge 24.07.2008.n°125;

VISTA la Legge 15.07.2009.n°94;

ORDINA

Il divieto di accensione e utilizzo di materiale pirotecnico, di fuochi d'artificio e simili (come lanterne cinesi ecc.) sia liberi che soggetti ad autorizzazione su tutto il territorio del Comune di Macugnaga sino a revoca del presente provvedimento

DISPONE CHE

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.n°267/2000 (da euro 25,00 ad euro 500,00) fatta salva ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Avverso alla presente ordinanza, chiunque via abbia interesse, potrà proporre in primis ricorso gerarchico al Prefetto del V.C.O. entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza alla'albo pretorio del Comune, ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della repubblica, per i soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o della piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971.n.1199.

Dalla Residenza Municipale 24/12/2018



Il SINDACO
(Corsi Stefano)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Stefano Corsi", written over the printed name of the Mayor.